

D.R. n. 1312

VISTA la legge 168/89 ed in particolare l'articolo 6;

VISTO il vigente statuto di autonomia dell'Università degli studi di Macerata approvato con d.r. 11 marzo 1995 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n° 69 del 23/03/1995;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n° 341, ed in particolare l'art. 11, comma 1;

VISTA la legge n° 127 del 15 maggio 1997 ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

VISTA la legge 14 gennaio 1999, n° 4 pubblicata in G. U. n° 14 del 19/01/1999 con la quale si dettano disposizioni riguardanti il settore universitario;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n° 25;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n° 264;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n° 509, con il quale si approva il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

VISTO il decreto ministeriale del 4/8/2000, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie in attuazione dell'art. 4 del precitato Regolamento di autonomia didattica degli Atenei;

VISTO il decreto ministeriale del 28/11/2000 recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 10/7/2000, 7/11/2000, 12/12/2000, 13/02/2001, 24/04/2001, 4/9/2001, con le quali si è proceduto ad approvare il testo del Regolamento e ad apportare le necessarie modifiche;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2000, 15/12/2000, 27/4/2001, 22/6/2001, 27/7/2001, 14/9/2001 con le quali si è proceduto ad approvare il testo del Regolamento e ad apportare le necessarie modifiche;

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio degli studenti del 29/1/2001;

TENUTO conto del parere espresso dal CUN e degli adeguamenti a tale parere formulati dal Senato Accademico nella seduta del 4/9/2001 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/9/2001;

VISTO il decreto MIUR – Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici – SAUS – Uff. III in data 2/8/2001, in allegato al quale è stato trasmesso il parere del CUN espresso nella seduta del 30/7/2001;

CONSIDERATO in particolare che tale D.M.:

1. approva il Regolamento Didattico d'Ateneo di cui sopra ed autorizza l'Università degli Studi di Macerata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002, i corsi di studio preposti;
2. stabilisce, all'art. 2, che tale approvazione ed autorizzazione sono subordinate al riesame delle disposizioni del Regolamento Didattico d'Ateneo oggetto di valutazione critica da parte del CUN ed all'accoglimento delle osservazioni formulate da tale Organo;
3. prevede che il Rettore dell'Università degli Studi di Macerata provveda ad emanare con proprio decreto il Regolamento Didattico citato, tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 2 del D.M. in rassegna;

RAVVISATO che l'Università di Macerata, con la citata delibera del Senato Accademico del 4/9/2001, ha adempiuto alla condizione posta dal decreto ministeriale da ultimo citato recependo i rilievi formulati dal CUN con il parere predetto;

RAVVISATA infine l'esigenza di procedere tempestivamente alla definizione ed approvazione del testo del Regolamento didattico d'Ateneo dell'Università di Macerata onde, in particolare, garantire l'ordinario avvio dell'attività didattica nell'A.A. 2001-2002;

DECRETA

A. È emanato il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università di Macerata secondo il testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Tale allegato risulta così composto:

1. Regolamento didattico di Ateneo:

Tit. I: Strutture didattiche

Tit. II: Attività didattiche

Tit. III: Diritti e doveri degli studenti

Norme transitorie e finali

2. Allegato "A": Strutture didattiche

3. Allegato "B": Aree didattico – disciplinari

a) Allegato "C": Ordinamenti didattici dei corsi di laurea

B. Il presente Regolamento Didattico entra in vigore il giorno 1 novembre 2001 e sostituisce quello attualmente in vigore.

C. L'Università di Macerata si riserva di procedere all'aggiornamento della Banca dati dell'offerta formativa, di cui all'art. 7, c. 95, lettera b) della legge 127/97 predisposta al sito internet <http://offertaformativa.miur.it>.

Macerata, 30 ottobre 2001

IL RETTORE

(f.to prof. Alberto Febbrajo)

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

testo coordinato con successive modifiche

- In fase di revisione -

Il presente regolamento stabilisce i principi generali delle attività didattiche e dei relativi ordinamenti degli studi che si svolgono presso l'Università di Macerata.

TITOLO PRIMO

STRUTTURE DIDATTICHE

1. Tipologia delle Strutture Didattiche

Le strutture didattiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono:

4. i Corsi di laurea e di laurea specialistica;
5. le Classi e le Classi unificate;
6. le Facoltà;
7. i Corsi di eccellenza;
8. i Master di primo e di secondo livello;
9. i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua;
10. le Scuole di specializzazione;
11. i Corsi di dottorato.

2. Organizzazione delle Strutture Didattiche

Il regolamento didattico di Ateneo può essere specificato da regolamenti di Ateneo relativi ai singoli tipi di strutture precedentemente elencati.

I Corsi di studio devono predisporre dal canto loro un proprio ordinamento didattico e possono inoltre prevedere al loro interno l'istituzione di organi ristretti di gestione.

I regolamenti di cui sopra, come pure le eventuali proposte di modifica degli stessi, vengono approvati, per quanto di competenza, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero e la denominazione delle Strutture didattiche, in particolare dei Corsi di laurea e di laurea specialistica, delle Classi unificate e delle Facoltà attivate per frazionamento di Facoltà preesistenti, vengono stabiliti dal Rettore su delibera del Senato Accademico, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e sentito il Nucleo di valutazione. Nuove Facoltà vanno attivate previa istituzione di un apposito comitato esterno selezionato su base almeno nazionale

I responsabili delle Strutture didattiche sono tenuti a trasmettere annualmente al Nucleo di Valutazione una relazione sulle attività didattiche svolte.

3. Forme di cooperazione interna ed esterna delle strutture didattiche

Le strutture didattiche possono mutuare anche in parte uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, da altro Corso di studi della stessa o di altra Facoltà.

Ove la realizzazione degli obiettivi formativi lo richieda e al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse possono essere istituiti Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari.

Sulla base di apposite convenzioni o rapporti consortili l'Ateneo può attivare strutture didattiche o organizzare Corsi di eccellenza e rilasciare i titoli relativi anche congiuntamente con altri Atenei e in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati. È inoltre possibile con le stesse modalità avvalersi di docenti di ruolo anche a tempo parziale assumendo gli oneri relativi congiuntamente con gli enti e le istituzioni universitarie di cui sopra.

Nel quadro di accordi con università o istituzioni di formazione superiore estere la durata e il contenuto dei corsi di studio possono essere variamente determinati in conformità alle normative europee e ai requisiti per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti in paesi stranieri.

Nel caso di Corsi di studio interuniversitari la composizione dei singoli Consigli di Corso di studio prevista dallo Statuto e dal presente regolamento andrà di norma integrata da un rappresentante per ogni Ateneo aderente, mentre le funzioni della Facoltà verranno svolte da un organismo composto dai Rettori degli Atenei aderenti, o loro delegati, e dai Presidenti dei Consigli di Corso di studio interessati.

Ai Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari possono afferire i docenti delle Facoltà dell'Ateneo che ne facciano motivata richiesta, ferma restando la possibilità che permangano i compiti didattici svolti dagli stessi nei Corsi di studio di provenienza. In ogni caso l'afferenza del singolo docente a detti Corsi di studio non farà venire necessariamente meno l'appartenenza alla Facoltà o all'Ateneo di origine.

4. Corsi di Laurea e di Laurea specialistica

I corsi di "laurea", di primo livello, perseguono il duplice scopo di assicurare allo studente l'acquisizione di conoscenze generali idonee a consentire l'accesso a studi di livello specialistico, nonché l'acquisizione di specifiche competenze professionali. Essi, per assicurare il migliore conseguimento di entrambi gli obiettivi, sono di norma articolati in percorsi didattici differenziati, tali da permettere il passaggio a successivi corsi di specializzazione senza, o eventualmente con, debiti formativi. Il percorso formativo previsto dai corsi di laurea di primo livello ha di norma durata triennale.

I corsi di "laurea specialistica", di secondo livello, perseguono lo scopo di assicurare allo studente una approfondita formazione teorico-pratica idonea allo svolgimento di attività di elevata qualificazione. Il percorso formativo previsto dai corsi di laurea di secondo livello ha di norma durata biennale ma può essere almeno in parte sostituito da master o da altri corsi di perfezionamento post lauream anche di durata inferiore i cui contenuti siano funzionali al conseguimento dei medesimi obiettivi didattici.

I Corsi di laurea e di laurea specialistica sono di norma retti da un Consiglio composto da tutti i docenti di ruolo afferenti al Corso stesso, compresi i titolari di supplenze e affidamenti. Alle riunioni partecipano almeno una volta l'anno, in occasione della discussione del successivo punto b), anche i professori a contratto responsabili di insegnamenti o di singoli moduli.

I Consigli dei Corsi di laurea e di laurea specialistica svolgono le seguenti funzioni:

- a) elaborano e sottopongono ai Consigli di Classi unificate o di Facoltà l'ordinamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative;
- b) indicano almeno una riunione l'anno per l'esame collegiale dei programmi in modo da assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici

previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino più insegnamenti contemporaneamente;

- c) valutano almeno una volta l'anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica.

Le funzioni suddette vengono svolte previo parere favorevole di apposite commissioni interne al Corso composte in modo paritetico da docenti e studenti. A tali funzioni vanno aggiunte le funzioni proprie del Consiglio di Classe unificato, di cui al successivo art. 5, allorché questo non sia stato costituito.

In base a convenzioni, approvate dal Senato Accademico sentiti i competenti Consigli di Classi unificate o di Facoltà, i Corsi di laurea e di laurea specialistica possono prevedere accordi con corrispondenti Corsi attivati presso altri Atenei per il mutuo riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

Il Consiglio è presieduto da un docente di prima o di seconda fascia eletto tra i suoi componenti. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nei Consigli di Classi unificate o nei Consigli di Facoltà, sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso.

5. I corsi e Classi unificate

I Corsi di laurea e di laurea specialistica, al termine dei quali, previo superamento degli esami finali, vengono rilasciati i corrispondenti titoli di studio, sono contrassegnati dalla indicazione numerica della Classe di appartenenza e da eventuali intitolazioni specifiche atte a meglio rappresentare contenuti ed obiettivi formativi del Corso stesso. Tutti i Corsi di laurea di pari livello, se appartengono a una medesima Classe, sono tra loro giuridicamente equivalenti.

Le Classi di laurea e di laurea specialistica vengono di norma raggruppate in Classi unificate appartenenti a percorsi formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee. Tali aree che non coincidono necessariamente con le Facoltà, possono raggruppare anche insieme di corsi interfacoltà e interuniversità.

I Consigli di Classi unificate sono tenuti ad assicurare:

- a) l'attivazione e la copertura dei moduli didattici di Corsi di laurea e di laurea specialistica in essi attivati, nell'ambito del fabbisogno di supplenze e contratti approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dell'utilizzazione ottimale dei docenti dell'Ateneo;
- b) la realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche elaborati dai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea specialistica;
- c) tutte le altre funzioni delle Facoltà, ad esclusione della indicazione di bandi di concorso e delle eventuali chiamate, in caso di corsi di studio interfacoltà e interuniversitari;

I Consigli di classi unificate sono di norma retti da un Consiglio composto da tutti i docenti di ruolo afferenti ai corsi in esso compresi, esclusi i titolari di supplenze e affidamenti.

I Consigli di Classi unificate sono presieduti da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo con le medesime modalità e procedure previste dallo Statuto per la elezione del Presidente dei Corsi di studio.

Ai Consigli di classi unificate partecipano i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli dei Corsi di Laurea fino ad un massimo di sette unità in proporzione agli iscritti, garantendo, sulla base di

apposito regolamento d'Ateneo, la rappresentanza di almeno un rappresentante per Corso di Laurea e delle liste minoritarie

6. Facoltà

Le Facoltà sono strutture di coordinamento di Corsi di laurea e di laurea specialistica e di eventuali classi unificate.

Le Facoltà sono rette da un Consiglio la cui composizione è determinata dallo Statuto.

Il Consiglio di Facoltà, ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto, svolge le seguenti funzioni:

- b) approva i piani complessivi di sviluppo didattico anche pluriennale armonizzando le proposte dei Corsi di studio attivati e deliberando sulla eventuale articolazione in semestri dell'anno accademico;
- c) avanza in tale contesto, sentiti i Dipartimenti e le strutture didattiche interessate, richiesta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione di indizione di bandi di concorso o di trasferimento relativi al personale docente;
- d) provvede, con analoga procedura, alle relative chiamate
- e) sottopone al Senato Accademico un Manifesto delle attività didattiche che comprende l'offerta didattica complessiva delle Facoltà, eventualmente integrabile dai corsi relativi alle Strutture di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 1.

Il Consiglio di Facoltà è presieduto da un Preside, eletto secondo le modalità e le forme previste dallo Statuto. Il Preside comunica eventuali inadempienze da parte dei docenti nello svolgimento dei loro impegni didattici e tutoriali al Rettore, che può disporre interventi e/o sanzioni nei loro confronti e autorizzare le assenze motivate dei docenti provvedendo alla loro eventuale sostituzione per lo svolgimento dell'attività didattica.

Il Preside può delegare parte delle sue funzioni a docenti della Facoltà.

7. Corsi di eccellenza

I Corsi di laurea e di laurea specialistica appartenenti a qualunque Classe possono essere affiancati da Corsi di eccellenza che prevedono insegnamenti ed altre attività didattiche o seminari extracurricolari svolti anche in lingua straniera, e sono quindi riservati a studenti in possesso di conoscenze linguistiche adeguate e di particolari requisiti di merito definiti dal Senato accademico integrato sentiti i Consigli dei Corsi interessati. I Corsi di eccellenza vengono gestiti da una apposita Scuola di eccellenza di Ateneo retta da un Consiglio dei responsabili dei singoli Corsi e da un Direttore eletto al suo interno con il compito di stabilire un programma complessivo delle attività didattiche e di promuovere iniziative comuni.

8. Master e Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua

I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello richiedendo rispettivamente quale titolo di ammissione una laurea triennale o una laurea di livello specialistico.

L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale.

Per conseguire il Master universitario di primo e di secondo livello lo studente deve acquisire da 60 a 120 crediti oltre quelli richiesti rispettivamente per conseguire la laurea o la laurea specialistica. Il percorso formativo dei Corsi di Master universitario ha di norma durata annuale.

Il completamento di un Master di primo livello e di altri Corsi equivalenti può consentire il riconoscimento dei crediti relativi ai fini del conseguimento di una laurea di livello specialistico, mentre il completamento di un Master di secondo livello o di altri Corsi equivalenti può consentire il riconoscimento dei crediti relativi nei Corsi di dottorato e in altri Corsi di terzo livello.

I Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua possono integrare i Corsi di laurea e di laurea specialistica al fine di assicurare una più elevata professionalizzazione. Il percorso formativo dei Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua è di norma inferiore ad un anno.

9. Scuole di Specializzazione e Corsi di Dottorato

Le Scuole di specializzazione perseguono lo scopo di avviare all'esercizio di determinate attività professionali. Il percorso formativo delle Scuole di specializzazione ha di norma durata biennale.

Esse sono rette da un Consiglio della Scuola al cui interno viene eletto un Direttore secondo le modalità previste dallo statuto. Nel caso di Scuole di specializzazione interuniversitarie il Consiglio della Scuola viene integrato dai Rettori degli Atenei aderenti, o loro delegati, che eleggeranno al proprio interno un Presidente.

I Corsi di Dottorato perseguono lo scopo di far acquisire e mettere in atto gli strumenti metodologici necessari allo svolgimento di ricerche avanzate. Esse sono rette da un Collegio dei docenti al cui interno viene eletto un Direttore della Scuola. Il percorso formativo dei Corsi di Dottorato ha di norma durata triennale.

Sia le Scuole di Specializzazione sia i Corsi di Dottorato fanno parte dell'offerta formativa di terzo livello e il loro funzionamento viene definito, sulla base della normativa vigente, da appositi regolamenti di Ateneo.

Ad esse si accede, salvo diverse indicazioni regolamentari, attraverso apposite prove di selezione. Le Scuole di specializzazione e i Corsi di Dottorato come pure i Corsi relativi alle Strutture di cui ai punti 4 e 5 del precedente art. 1 possono essere attivati su iniziativa delle Facoltà e/o dei Dipartimenti e Istituti, previa approvazione del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i Corsi di dottorato che hanno sede amministrativa presso l'Ateneo costituiscono la Scuola di dottorato di Ateneo; essa è retta da un Consiglio, composto dai Direttori dei singoli Corsi che ha il compito di definire annualmente un calendario generale delle attività previste nei singoli corsi e promuovendo iniziative didattiche comuni.

10. Istituzione, attivazione e disattivazione di Strutture didattiche

Le proposte di istituzione, attivazione e di disattivazione di strutture didattiche dell'Ateneo vanno deliberate, secondo le rispettive competenze, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso di disattivazioni di Corsi di studio, l'Ateneo assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, oppure di optare per il passaggio ad altri Corsi di studio attivati con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

TITOLO SECONDO

ATTIVITA' DIDATTICHE

11. Compiti didattici

I corsi di insegnamento annuali hanno di norma una durata di quaranta ore (riducibili a trenta ore se semestrali) e possono giungere ad un massimo di sessanta ore compresi seminari od altre eventuali attività didattiche integrative rinnovabili periodicamente quanto al contenuto. Gli insegnamenti ufficiali possono articolarsi in moduli di almeno venti ore, corrispondenti ad argomenti specifici.

Ogni docente dovrà assicurare un monte ore di insegnamento corrispondente a quattro moduli, escluse eventuali altre attività didattiche integrative per le quali non venga prevista l'attribuzione di crediti. Le strutture didattiche possono consentire, nel rispetto del predetto livello di impegno, formule di semestralizzazione e di articolazione in moduli di uno stesso insegnamento.

Gli incarichi didattici non possono di norma essere computati nell'impegno orario complessivo di ciascun docente o ricercatore se il numero degli esami annualmente registrati, compresi quelli di laurea e di laurea specialistica svolti con funzioni di relatore, non raggiunga almeno venti unità (per le sedi distaccate tale limite potrà essere ridotto fino alla metà). Gli insegnamenti attivati per la prima volta sono di norma gratuiti. I corsi di insegnamento svolti dai docenti possono essere retribuiti solo se e nella misura in cui risultino in eccedenza rispetto al monte ore sopra indicato; i corsi di insegnamento svolti dai ricercatori solo se e nella misura in cui siano stati assunti incarichi per ore di didattica in insegnamenti ufficiali ¹. Tali impegni sono di norma corrispondenti rispettivamente a sedici e dodici crediti ai sensi del successivo art. 13. Le attività didattiche, comprese eventuali esercitazioni, laboratori ed attività di orientamento e tutorato, svolte anche nei Corsi di eccellenza e nelle Scuole di dottorato, per corsi di recupero o propedeutici, per corsi, esami ed altri strumenti di accertamento del profitto innovativi e in grado di elevare la qualità della didattica, potranno essere incentivate ai sensi della normativa vigente, avvalendosi dei fondi messi annualmente a disposizione dal Consiglio di Amministrazione e di eventuali fondi aggiuntivi provenienti dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università o da altri enti, ove siano già state assicurate almeno centoventi ore di impegno didattico complessivo.

L'impegno didattico dei singoli docenti è di norma distribuito in tre giorni distinti della settimana.

12. Professori a contratto

In tutti i casi in cui le esigenze didattiche lo richiedano, insegnamenti o singoli moduli vengono affidati, rispettivamente mediante contratti sostitutivi o integrativi, a docenti esterni dotati di comprovata e adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

La retribuzione dei docenti esterni, fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 11, andrà commisurata al grado di qualificazione e al livello di impegno richiesto; di norma essa si atterrà a parametri prefissati e non potrà comunque eccedere, salvo casi specificamente motivati e rimborsi spese aggiuntivi, il compenso orario massimo previsto per le supplenze e gli affidamenti.

¹ Il S.A. con delibera del 16.4.2005 ha approvato di modificare il Regolamento didattico vigente nel punto in cui il pagamento di contratti è subordinato al numero di esami e di iscritti, chiarendo che le prestazioni eseguite debbono essere comunque retribuite, fermo restando quanto deliberato al punto 23.2: ripristino della firma dei Presidi sui registri delle lezioni.

Gli assegnisti di ricerca potranno essere retribuiti, ove incaricati di svolgere attività di insegnamento, in misura pari al 50 % del compenso previsto per le supplenze e gli affidamenti.

13. Il sistema dei crediti

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo.

Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro, comprensive sia delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di attività ulteriormente richieste dagli ordinamenti didattici, sia delle ore di studio e di impegno personale necessarie per il superamento dell'esame oppure per lo svolgimento di altre attività formative (tesi, tirocini, e acquisizione di competenze linguistiche e informatiche).

Il sistema dei crediti, elaborato dalle singole strutture in conformità alla normativa vigente, dovrà essere approvato dalle rispettive Facoltà e dal Senato Accademico integrato anche al fine di garantire, attraverso opportune procedure di armonizzazione e razionalizzazione, la massima mobilità degli studenti.

L'attribuzione di crediti a ciascuna delle attività formative rientra nelle competenze dei singoli corsi e dovrà comunque tenere motivatamente conto del peso relativo dell'attività formativa stessa nell'economia del corso di studi, del carico di lavoro necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti e delle tipologie didattiche utilizzate.

Di norma le ore previste per lo studio individuale sono quattro volte superiori alle ore ufficiali di didattica frontale. Ad un insegnamento annuale o semestrale possono pertanto essere attribuiti, in proporzione al monte-ore di lezioni e altre attività didattiche previste e all'impegno di studio richiesto allo studente, sei crediti (di norma solo se semestrale), otto, dieci o dodici crediti.

Le attività didattiche integrative (seminari, esercitazioni e laboratori), potranno comunque consentire il riconoscimento di crediti specifici e potranno essere aperte agli studenti appartenenti ad altri Corsi o ad anni diversi dello stesso Corso.

Il contenuto di ogni singolo insegnamento non dovrà necessariamente coincidere con l'intero contenuto disciplinare del settore di riferimento ma dovrà essere definito collegialmente in sede di Consiglio del Corso di studio in modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi didattici del Corso. Gli insegnamenti sdoppiati che non abbiano identico contenuto dovranno consentire libera opzione agli studenti. Gli insegnamenti mutuati potranno essere diversificati anche in singoli moduli, per realizzare più adeguatamente gli obiettivi didattici dei rispettivi Corsi di appartenenza.

Sulla base del proprio ordinamento didattico, i Consigli delle singole strutture didattiche contribuiscono ad elaborare, di norma entro il mese di maggio, il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico. Nel manifesto sono di norma indicati i piani di studio ufficiali dei Corsi di studio e delle Scuole, l'elenco degli insegnamenti attivati, con i relativi crediti e l'elenco delle altre attività connesse (seminari, esercitazioni, laboratori, etc). i programmi delle lezioni, gli orari di ricevimento.

14. Senato Accademico Integrato

Il Senato Accademico, nello svolgimento delle funzioni generali di indirizzo e supervisione delle attività didattiche (di primo e di secondo livello), può essere integrato in modo da comprendere il Presidente della Commissione didattica di Ateneo e i Presidenti di tutti i Corsi di laurea dell'Ateneo o, ove esistenti, di tutte le classi unificate da essi costituiti. Al Senato Accademico integrato spettano

comunque le specifiche funzioni di cui agli artt. 7, 13, 18, 21 del presente regolamento. Sentito il Senato Accademico integrato, il Rettore provvederà con motivato decreto all'assegnazione dei compiti di cui all'art. 11, comma 7, lettera (i) del D.M. 509/99.

Nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività didattiche di terzo livello il Senato Accademico potrà peraltro avvalersi, per quanto di competenza, dell'apporto dei Direttori delle Scuole di specializzazione e dei Corsi di dottorato.

15. Debiti e crediti formativi

Le conoscenze iniziali richieste dai singoli corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici che dovranno altresì determinare le eventuali attività di sostegno previste.

In generale gli studenti di tutti i Corsi dovranno possedere sufficienti conoscenze di almeno una lingua straniera e di elementari nozioni di informatica.

In particolare, allo scopo di favorire il tempestivo assolvimento di eventuali debiti formativi, ciascun Corso di Laurea può prevedere l'istituzione di attività propedeutiche destinate prioritariamente agli studenti immatricolati non in possesso di adeguata preparazione iniziale. Tali attività possono essere svolte in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o altri enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni e possono essere concentrate in determinati periodi dell'anno accademico per favorire l'ottimale impegno dello studente. L'assolvimento del debito formativo dovrà iniziare di norma a partire dal primo anno di Corso, con l'iscrizione, volontaria o consigliata, sulla base del curriculum scolastico, ad appositi Corsi attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane o straniere. Eventuali crediti formativi per conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia relativamente anche a competenze informatiche e linguistiche, verranno computati secondo criteri predeterminati tenendo, in particolare, conto dei carichi didattici assolti, dei risultati raggiunti e degli obiettivi formativi del Corso di Laurea al quale lo studente intende iscriversi

16. Passaggi ad altri Corsi di studio e trasferimenti

Il Rettore può accogliere domande d'immatricolazione e d'iscrizione anche dopo l'inizio dell'anno accademico purché il ritardo venga adeguatamente motivato.

Lo studente può chiedere in qualunque momento il passaggio ad altro Corso di studi attivato presso l'Università di Macerata presentando domanda al Rettore. In tal caso l'accoglimento della domanda sarà accompagnato dalla contestuale definizione, di norma per via informatica, dei crediti riconosciuti.

Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro Ateneo presentando domanda al Rettore dal 1° maggio al 30 settembre senza dovere corrispondere la tasse di iscrizione per il nuovo anno accademico.

17. Didattica a distanza

I Corsi di studio possono prevedere forme di insegnamento a distanza idonee a consentire la partecipazione attiva degli studenti attraverso le più appropriate metodologie didattiche. Il materiale didattico, anche multimediale, prodotto dovrà essere approvato prima di essere posto in circolazione da una apposita commissione che garantirà il raggiungimento dei requisiti di qualità richiesti e assicurerà una gestione unificata dei corsi.

Corsi a distanza possono essere organizzati anche a sostegno delle normali attività didattiche, al fine di favorire il conseguimento dei crediti nei tempi previsti.

18. Verifiche del profitto

Il singolo docente dovrà definire le modalità e i tempi della verifica del profitto che appaiono più idonei alla specificità del Corso e alle esigenze degli studenti in modo di assicurare una migliore distribuzione del loro carico di lavoro e una più efficiente verifica del loro grado di apprendimento.

La struttura didattica interessata dovrà prevedere un numero minimo di appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, comunque superiore al numero di esami stabiliti; per gli studenti non frequentanti, o in ritardo, e per gli studenti fuori corso è previsto altresì un numero minimo aggiuntivo di appelli riservati.

La valutazione del profitto può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove parziali o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento.

Per l'accertamento di determinate competenze (linguistiche, informatiche, etc.) e per la valutazione di altre attività didattiche gli esami possono essere sostituiti da prove di idoneità connesse all'acquisizione di crediti da riportare sul libretto personale dello studente. Tali prove rientrano interamente nell'ambito di competenza degli esercitatori per le parti ad essi affidate e possono essere dichiarate superate con definizione di un voto relativo. Nei casi di reiterazioni di esami di lingue e di informatica le competenze previste per ciascun livello dovranno essere stabilite preventivamente e conformemente a parametri internazionalmente riconosciuti.

Se un corso di insegnamento viene articolato in più moduli le prove di verifica finale possono accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. In presenza di più prove il candidato ha comunque il diritto di ripetere solo quelle risultate insufficienti o di cumulare più prove in un unico esame.

Il responsabile dell'insegnamento potrà prendere tutte le misure idonee ad evitare situazioni di sovraffollamento che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle prove. Di norma nella stessa giornata non potrà essere ammesso un numero di esaminandi superiore ad un terzo del numero di studenti previsto per lo sdoppiamento di un corso. Alla prenotazione degli appelli da parte degli studenti si potrà procedere per via telematica.

Membri delle commissioni possono essere docenti, anche a contratto, assistenti, ricercatori, assegnisti o cultori della materia. Le strutture didattiche competenti stabiliscono annualmente l'elenco dei cultori ammessi a svolgere la funzione di membro di commissione esaminatrice sulla base di requisiti generali fissati dal Senato Accademico integrato.

Le commissioni di valutazione del profitto sono determinate con decreto rettorale su indicazione del responsabile del Corso di Studio cui afferisce l'insegnamento, e sono composte da almeno due membri. Le commissioni sono di norma presiedute dal responsabile dell'insegnamento e si riuniscono ogni qualvolta sia necessario procedere a valutazioni collegiali dei candidati, che potranno comunque essere valutati durante il corso dal singolo docente.

Le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per procedere a valutazioni contestuali di più insegnamenti o per verificare settori specifici di preparazione. In ogni fase dell'esame ciascun candidato dovrà comunque essere esaminato contemporaneamente da almeno due componenti della commissione che potranno procedere a valutazioni parziali relativamente al proprio ambito di competenza. Le commissioni di esame dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto di ogni singolo insegnamento; la lode deve essere concessa all'unanimità. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. Se il candidato si ritira o viene respinto l'esame non comparirà sul suo curriculum e sarà verbalizzato solamente sul registro della commissione con

relativa analitica annotazione da cui risultino i debiti formativi ancora da colmare. Il candidato non dovrà comunque essere risentito sulle parti di esame già superate e potrà ripetere in ogni tempo utile le prove risultate insufficienti. Nei casi in cui il numero dei candidati ritirati o respinti superi la metà degli esaminati verranno predisposti corsi di sostegno ed esami di recupero eventualmente anche estivi.

19. Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale.

Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Rettore su proposta del Presidente del Corso di studio. Esse sono composte di norma da almeno cinque membri tra professori di prima e seconda fascia, assistenti e ricercatori. Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo o, ove presente, dal Presidente del Corso di Studio. Potranno far parte delle Commissioni giudicatrici delle prove finali anche professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato nonché professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati.

L'esame di laurea consiste di norma in un colloquio finalizzato ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti il Corso e/o nella discussione di un elaborato scritto.

L'esame di laurea specialistica consiste di norma nella discussione di una tesi scritta, redatta eventualmente anche in lingua straniera, sotto la guida di un docente che fungerà da relatore. Il relatore e l'eventuale correlatore potranno essere docenti di un precedente corso di laurea triennale. L'ordinamento dei singoli corsi di studio potrà precisare ulteriormente contenuti e modalità delle prove finali.

Le commissioni di laurea e di laurea specialistica dispongono di centodieci punti. Il voto viene determinato sulla base del curriculum, integrato da eventuali corsi di eccellenza, e dell'esito dell'esame finale comprensivo delle prove integrative previste (di lingue, di informatica, etc.). Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi; unitamente al massimo dei voti può essere concessa all'unanimità la lode.

Le prove finali per il conseguimento dei titoli sono pubbliche.

Domande di iscrizione a corsi di secondo e terzo livello possono essere accolte, con riserva di riconoscimento di eventuali crediti formativi, al fine di evitare interruzioni ed assicurare continuità del percorso didattico.

20. Commissioni didattiche paritetiche ²

1. Presso ogni Facoltà è istituita la Commissione didattica paritetica, composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e un pari numero di professori di ruolo designati dallo stesso Consiglio. Il professore più anziano nel ruolo assume la presidenza della Commissione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, e comunque entro trenta giorni dalla richiesta del parere di cui al comma 4, lett.d. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

3. La Commissione dura in carica due anni.

4. La Commissione ha il compito di:

- a. esaminare le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei Corsi di studio attivati dalla Facoltà;

² Articolo così sostituito con D.R. n. 842 del 6.6.2007

- b. sottoporre al Consiglio di Facoltà proposte e iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica e del tutorato;
 - c. esprimere pareri in ordine alle attività di valutazione della didattica e di relativa sperimentazione;
 - d. esprimere pareri circa le disposizioni dei regolamenti didattici della Facoltà o dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, anche allo scopo di favorire la ordinaria corrispondenza tra la durata curricolare prevista e la durata effettiva dei Corsi di studio. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.M. 509/1999. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, l'organo competente provvede all'adozione della relativa deliberazione.
5. La Commissione presenta annualmente al Consiglio di Facoltà una relazione sull'andamento delle attività didattiche. I risultati della discussione vengono trasmessi alla Commissione Didattica di Ateneo e al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
6. I Regolamenti didattici di Facoltà possono prevedere anche l'istituzione di Commissioni didattiche paritetiche nei singoli Corsi di studio.

TITOLO TERZO

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

21. Tutela dei diritti degli studenti

La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede ad attivare le modalità procedurali e le strumentazioni necessarie al perseguimento costante di tale scopo generale.

Sulle istanze concernenti la tutela dei diritti degli studenti il Rettore può avvalersi del parere del Senato Accademico Integrato, dei Consigli delle Strutture didattiche competenti e del Presidente della Commissione Didattica d'Ateneo.

I provvedimenti rettorali conseguenti sono definitivi.

22. Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento sono volte a mettere a disposizione dello studente le informazioni necessarie a facilitarne le scelte (a) nella fase precedente l'ingresso all'Università; (b) durante il percorso universitario; (c) nella fase immediatamente successiva alla conclusione dello stesso e precedente l'ingresso nel mondo del lavoro.

Nel perseguimento di tali obiettivi l'Ateneo effettua: a) attività di orientamento rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, tramite convenzioni con i Provveditori agli Studi; b) corsi di formazione per docenti delle scuole superiori; c) attività di orientamento agli studenti iscritti per facilitare il loro inserimento nella vita universitaria; d) corsi di formazione permanente, di preparazione a esami di stato e di ammissione al mondo del lavoro e delle professioni oltre a rilevazioni periodiche sul destino dei laureati da parte di un apposito Osservatorio permanente.

Le attività di tutorato sono volte a integrare la formazione culturale degli studenti favorendone la proficua partecipazione alle normali attività didattiche.

Fermi restando i compiti istituzionali dei singoli docenti, attività di tutorato possono essere svolte in ambiti delimitati e specifici anche da figure diverse. In particolare: (a) da esperti esterni soprattutto per quanto riguarda esercitazioni e corsi di sostegno nei settori della informatica, delle lingue e delle discipline che registrano maggiori difficoltà di apprendimento; (b) da giovani laureati (senior tutor) aventi il compito di assistere alle singole lezioni per facilitare i rapporti con il docente e organizzare gruppi di lavoro durante il corso; (c) da dottori di ricerca e da assegnisti di ricerca per svolgere corsi di recupero anche estivi, ed altre attività didattiche integrative e rilevazioni statistiche sulla efficacia dell'offerta formativa.

23. Piani di studio individuali

Le strutture didattiche possono prevedere, oltre ai piani di studio statutari, piani di studio articolati in indirizzi o in opzioni chiaramente prefissate tra cui lo studente eserciterà la propria facoltà di scelta. Lo studente costruirà autonomamente, sulla base di queste indicazioni, il proprio percorso didattico che potrà essere dallo stesso costantemente rivisto e che verrà periodicamente monitorato per via telematica dagli uffici amministrativi in sede di registrazione dei crediti acquisiti.

Lo studente è comunque tenuto a prevedere per ogni anno di corso un impegno pari ad almeno 60 crediti.

24. Stage

Lo stage è un periodo di formazione o perfezionamento trascorso presso un'Università, un'azienda o un ente pubblico o privato per acquisirvi la preparazione professionale necessaria mediante inserimento diretto in una situazione reale di lavoro.

L'Ateneo sosterrà con i propri uffici amministrativi il coordinamento e la realizzazione delle iniziative di stage richieste dalle strutture didattiche per favorire e promuovere l'utilizzazione da parte degli studenti di questa opportunità formativa.

25. Certificazioni

Fermo restando l'impegno dell'Ateneo ad estendere al massimo la possibilità di ricorrere all'autocertificazione o alla certificazione remota per via telematica, le documentazioni eventualmente richieste dagli interessati verranno rilasciate facendo salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali e al più ampio riconoscimento, anche in caso di carriere parziali, degli esami sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti.

Ove necessario gli uffici delle segreterie studenti rilasceranno, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

26. Studenti a tempo pieno e a tempo parziale

L'Università, nel quadro di un contratto formativo volto a tenere conto della effettiva diversificazione della figura dello studente, però stabilire nel rispetto delle esigenze funzionali dei singoli corsi tasse e contributi differenziati per gli studenti a tempo pieno, che intendono sostenere tutti gli esami previsti nel piano di studi, e studenti a tempo parziale.

L'Università si impegna altresì a garantire le migliori condizioni di studio agli studenti particolarmente meritevoli assicurando ad essi condizioni residenziali e servizi adeguati anche attraverso convenzioni con l'Ente regionale per il diritto allo studio e facilitando con ogni opportuno strumento un arricchimento del loro curriculum, come pure una maggiore rapidità di svolgimento dello stesso.

27. Valutazione della didattica

L'efficienza complessiva di tutte le attività didattiche comprese quelle di tutorato e di orientamento viene valutata attraverso metodologie concordate con la Commissione didattica paritetica che potrà, per la elaborazione dei relativi dati (ad es. questionari compilati da campioni di studenti), avvalersi anche di enti esterni.

I risultati di tali rilevazioni verranno trasmessi al Nucleo di Valutazione e fatti conoscere ai singoli docenti che potranno predisporre programmi per il miglioramento della didattica e delle modalità di verifica del profitto incentivabili secondo apposito regolamento.

28. Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

L'Ateneo mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la più efficace diffusione delle conoscenze relative all'offerta didattica. Gli orari e i contenuti delle lezioni, l'indicazione delle ore di ricevimento e degli esami vengono comunicati da docenti e ricercatori, con congruo anticipo mediante affissione in appositi albi e per via telematica.

L'Ateneo cura periodicamente la pubblicazione di guide o di altri materiali anche informatici destinati ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti durante il percorso di studi.

29. Riconoscimento di studi compiuti all'estero

Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Ateneo aderisce, a tutti i livelli di formazione, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università della Comunità europea.

L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi comunitari e dalle convenzioni stipulate con le Università di altri paesi e garantendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi internazionali di studenti e docenti.

Lo studente che desideri frequentare parti del proprio corso all'estero potrà fare domanda al Rettore nei termini previsti allegando la documentazione necessaria alla dichiarazione preventiva di riconoscimento.

Gli esami sostenuti presso istituti legalmente riconosciuti dell'Unione Europea, in applicazione delle direttive comunitarie e nel rispetto del sistema ECTS, vengono riconosciuti automaticamente in caso di corrispondente o analoga denominazione mentre in caso di diversa denominazione verranno applicati per quanto possibile dagli uffici competenti gli stessi criteri di riconoscimento e di equivalenza per settore utilizzati per le Università italiane secondo le classificazioni degli insegnamenti già elaborate dal CUN. Ove anche questo criterio risultasse non applicabile l'esame sostenuto sarà comunque considerato utile nell'ambito dei corsi liberi o opzionali e nel rispetto e in proporzione dei crediti effettivamente conseguiti. Nel caso di esami di lingue o di informatica reiterati si terrà conto per il livello del riconoscimento di parametri internazionalmente riconosciuti. Nel caso di esami di letterature straniere reiterati valgono i principi generali suindicati.

Il riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero, qualora non disposto dalla normativa vigente, avverrà in base al principio di reciprocità. Nel caso di riconoscimento

dell'attività di studio e degli esami sostenuti all'estero, può essere concessa l'iscrizione ad un anno successivo al primo, con immediata possibilità di svolgimento degli esami mancanti.

Lo studente che abbia frequentato corsi presso una università straniera nel quadro di uno specifico accordo può, con domanda scritta da inviare al Rettore, chiedere un prolungamento del soggiorno di studi presso la stessa o altra università straniera.

Lo studente che abbia ottenuto di prolungare il proprio soggiorno di studio potrà usufruire di un rinnovo della borsa anche in misura ridotta limitatamente alle disponibilità di bilancio.

Lo studente che nel periodo di prolungamento della sua permanenza all'estero fosse tenuto a versare tasse di iscrizione presso la sede universitaria estera potrà godere di una corrispondente riduzione delle tasse e contributi dovuti all'Università di Macerata.

30. Decadenza, interruzione degli studi

Lo studente che, per qualsiasi motivo, abbia interrotto gli studi anche per più di otto anni ed intenda riprenderli, è tenuto a presentare domanda di ricongiunzione per gli anni di interruzione, a pagare la relativa tassa speciale per un massimo di tre anni, e a presentare un nuovo piano di studio. Gli esami già superati sono convalidati e tradotti automaticamente nel sistema dei crediti vigente.

31. Norme transitorie e finali

- a) Del Regolamento didattico di Ateneo fa parte l'elenco delle strutture didattiche e dei corsi attivati presso l'Ateneo ordinati per aree. Tale elenco sarà periodicamente rivisto per quanto di competenza dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione anche in considerazione della efficacia e della efficienza dei singoli corsi e delle modifiche eventualmente intervenute nei relativi ordinamenti didattici.
- b) Le modifiche del presente regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico, e dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base delle relazioni della Commissione didattica paritetica e del Nucleo di valutazione, e vengono emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle leggi in vigore. Le modifiche degli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio sono deliberate dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dagli aventi diritto e solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- c) Gli ordinamenti didattici delle singole strutture assicurano, almeno nella fase sperimentale che si conclude con l'esaurimento del primo ciclo della riforma, la possibilità per gli studenti di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea specialistica direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti. Ai fini di tali opzioni il Senato Accademico riformula in termini di crediti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea previgenti e le carriere degli studenti già iscritti nel rispetto del principio fondamentale che i carichi didattici complessivi di questi ultimi vanno considerati, al fine di ridurre i tempi di dispersione e i tempi reali di percorrenza, almeno equivalenti ai carichi didattici complessivi previsti per il conseguimento delle lauree specialistiche.
- d) Gli studenti in corso impegnati nel conseguimento di diplomi universitari e di lauree sulla base dei previgenti ordinamenti didattici possono, su richiesta, ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e la loro valutazione in crediti in vista del conseguimento delle Lauree triennali o di primo livello previste dal presente Regolamento. In particolare, gli studenti che abbiano conseguito il diploma universitario possono, su richiesta, conseguire la laurea triennale prevista dal presente regolamento e, previo assolvimento dei debiti formativi eventualmente previsti per

detta laurea, possono proseguire gli studi per il conseguimento di una laurea di livello specialistico; gli studenti che abbiano già concluso almeno il primo triennio di un Corso di laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici, previo assolvimento di eventuali debiti formativi da motivare specificamente in considerazione del principio di equivalenza complessiva di cui alla precedente lettera c), possono, su richiesta, conseguire la laurea prevista dal presente regolamento, e quindi proseguire gli studi per il conseguimento di una laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento; gli studenti che intendano iscriversi a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti possono, su richiesta, analogamente a quanto avviene nel caso di passaggio di corso, ottenere il riconoscimento dei crediti con eventuale individuazione dei debiti formativi. In ogni caso ad ogni studente iscritto a Corsi di Laurea triennali deve essere garantito l'accesso, senza debiti formativi, ad almeno un Corso di Laurea specialistico della stessa area. Tutte le summenzionate attribuzioni di crediti e di debiti formativi dovranno avvenire automaticamente sulla base di criteri generali approvati dal Senato Accademico.

- e) Nel caso di strutture interfacoltà le funzioni della Facoltà vengono svolte dal Consiglio della struttura ad eccezione delle funzioni di cui alla lettera b dell'art. 4 del presente regolamento e alla lettera c dell'art. 25 dello statuto che vengono assunte da un organismo composto dal Rettore, dai Presidi delle Facoltà dell'Ateneo interessate, e dai docenti di ruolo facenti parte del Consiglio della struttura. I docenti chiamati dalle strutture interfacoltà afferiranno ad una Facoltà dell'Ateneo.
- f) All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso. Le disposizioni relative alle nuove strutture didattiche, sono applicabili anche parzialmente e solo nella misura in cui dette strutture didattiche siano state effettivamente attivate.